

COME PROSEGUIRE  
L'ATTIVITÀ  
*lavorativa?*

Le forniamo volentieri una  
consulenza in merito al  
reinserimento professionale e  
alla disoccupazione durante  
la gravidanza e la maternità.

Per Lei e per tutte le persone direttamente  
interessate **le nostre consulenze**  
sono **gratuite, confidenziali** nonché  
**apolitiche e aconfessionali**.

**:adebar»»**

Ufficio di consulenza per la  
pianificazione familiare, la sessualità,  
la gravidanza e la coppia dei Grigioni

Sennensteinstrasse 5, 7000 Coira, T 081 250 34 38  
beratung@adebar-gr.ch, adebar-gr.ch

## Gravidanza/maternità e attività lavorativa

Secondo la legge (LIPG), un'impiegata riceve **l'indennità in caso di maternità** per 14 settimane dopo il parto. In seguito il rapporto di lavoro prosegue con un grado di occupazione pari a quello svolto prima del parto. Se dopo il parto la donna desidera esercitare un'attività lucrativa con un volume di lavoro ridotto, il datore di lavoro non è obbligato per legge a dare seguito a questa richiesta.

Se la donna desidera lavorare a tempo parziale, ciò comporta una modifica del contratto. Se il datore di lavoro non viene incontro alla donna, non le rimane altro che continuare a rispettare il contratto vigente o licenziarsi.

Le donne che dopo il congedo maternità desiderano continuare a lavorare

a condizioni diverse dovrebbero cercare di parlarne tempestivamente con il datore di lavoro. Sugeriamo di trovare un accordo scritto contenente i seguenti punti: momento della ripresa del lavoro, nuovo grado di occupazione, stipendio e settore di competenza.

Le madri o i padri con un reddito basso che vogliono occuparsi personalmente del proprio figlio nei primi mesi di vita possono richiedere **assegni maternità (AM)**.

Gli assegni maternità vengono di regola versati per dieci mesi a decorrere dal parto. Un annuncio per AM può essere inoltrato presso il competente servizio sociale entro **3 mesi** dalla nascita del bambino.

Trovate ulteriori informazioni sul sito: [www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/consulenza/sostegnofinanziario/assegnimaternita](http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/consulenza/sostegnofinanziario/assegnimaternita)

## Gravidanza/maternità e disoccupazione

### **Condizioni e informazioni importanti per beneficiare dell'indennità di disoccupazione**

- Ha lavorato come impiegata e quindi ha esercitato un'attività lucrativa dipendente.
  - Negli ultimi 2 anni ha versato contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) per almeno 12 mesi (termine quadro).
  - Vive in Svizzera; le straniere necessitano di un permesso di dimora o di domicilio valido. Donne incinte con permesso L hanno lo stesso diritto a prestazioni AD delle dipendenti svizzere, se soddisfano le condizioni quadro.
  - Ha terminato la scuola dell'obbligo.
  - Si è annunciata presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC).
  - È idonea al collocamento ed è quindi disposta e in grado di accettare un lavoro esigibile.
- Segue le istruzioni dell'URC e fa tutto quanto è adeguato per evitare o ridurre il periodo di disoccupazione.
  - Se è Lei stessa a licenziarsi senza prospettiva di un nuovo lavoro o se il contratto di lavoro viene disdetto per colpa Sua, possono essere disposte sanzioni, le quali hanno quale conseguenza un'interruzione temporanea del versamento di un determinato numero di indennità giornaliera. Lo stesso vale se durante il periodo di disdetta non ha cercato un nuovo posto di lavoro o se durante la disoccupazione i Suoi sforzi sono stati insufficienti.
  - Riceve il 70 % o l'80 % dello stipendio assicurato conseguito nel mese precedente l'inizio della disoccupazione o dello stipendio medio conseguito negli ultimi 6 o 12 mesi. L'80 % viene versato alle persone parzialmente invalide, alle assicurate con reddito basso e a tutte le assicurate con obbligo di mantenimento dei figli. Alle altre assicurate viene versato soltanto il 70 % dello stipendio assicurato.

La donna incinta o la madre disoccupata ha determinati diritti e doveri nei confronti della cassa di disoccupazione. Donne incinte disoccupate devono cercare **attivamente** un nuovo posto di lavoro **fino a due mesi prima del parto**. Dopo il parto, per 14 settimane anche le donne disoccupate hanno in linea di principio diritto **all'indennità in caso di maternità (IM)**. Questa indennità non viene versata dall'assicurazione contro la disoccupazione, bensì tramite l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS).

La donna deve annunciarsi autonomamente presso l'IAS ([www.sva.gr.ch](http://www.sva.gr.ch) > *Sportello* > *Opuscoli informativi* > *IM: «Indennità in caso di maternità»*). Una parte del modulo di annuncio deve essere compilata dall'ultimo datore di lavoro.

### Iscrizione alla disoccupazione

Le persone disoccupate dovrebbero annunciarsi il più presto possibile, ma non oltre la data del primo giorno a partire dal quale intendono chiedere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Un annuncio per percepire indennità di disoccupazione può essere effettuato presso l'ufficio del lavoro del proprio domicilio. A Coira e Davos è possibile annunciarsi direttamente presso l'URC.

Se il datore di lavoro non può offrire alla donna un volume di lavoro ridotto e a seguito di questa situazione di fatto la dipendente deve disdire il contratto di lavoro, essa non riceve giorni di sospensione, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni quadro.

Le donne che hanno diritto all'indennità, le quali si annunciano come disoccupate dopo il congedo maternità, devono comprovare di aver cercato lavoro **a partire dalla 15ª settimana dopo il parto**. I collaboratori URC raccomandano tuttavia di cercare lavoro già durante il congedo maternità.

Una persona è idonea al collocamento se è disposta (intenzionata), capace (dal punto di vista della salute e familiare) e autorizzata (permesso di lavoro) ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art. 15 LADI). Affinché la madre sia considerata idonea al collocamento è in ogni caso indispensabile che sia garantita l'assistenza ai figli. Deve essere dato un grado di occupazione minimo del 20%.

La salute sessuale comprende  
«il diritto alla parità, ad  
uguale protezione davanti alla  
legge e libertà da ogni forma  
di discriminazione fondata su  
sesso, sessualità o genere.»

**Dichiarazione dei diritti sessuali  
dell'International Planned Parenthood  
Federation (IPPF)**

#### **Protezione contro il licenziamento**

Durante l'intera gravidanza e fino a  
16 settimane dopo il parto, per le  
dipendenti incinte esiste una protezione  
dal licenziamento (art. 336c CO).

Se una donna viene comunque licenziata,  
il licenziamento è nullo, vale a dire non ha validità,  
anche dopo la scadenza del cosiddetto  
«periodo di divieto». Il datore di lavoro va informato  
immediatamente in merito alla gravidanza  
presentando un certificato medico. Tale  
legislazione non può tuttavia essere applicata  
durante il periodo di prova e in caso di  
rapporti di lavoro a tempo determinato.

## Malattia/infortunio/ gravidanza durante la disoccupazione

Deve essere osservato quanto segue: le assicurate che per malattia, infortunio o gravidanza sono, in misura totale o parziale, temporaneamente inabili al lavoro e inidonee al collocamento hanno diritto all'intera indennità giornaliera per 30 giorni. Se l'incapacità lavorativa supera 30 giorni consecutivi, l'assicurata non ha più alcun diritto a indennità giornaliera. Durante il termine quadro di 2 anni sono a disposizione complessivamente 44 indennità giornaliera (al massimo 30 giorni consecutivi) per malattia, infortunio e gravidanza.

## Indennità giornaliera AD dopo una pausa maternità più lunga

Un termine quadro prorogato per beneficiare di indennità giornaliera AD viene concesso alle madri che assistono un figlio di meno di 10 anni e se sono soddisfatte altre condizioni. Presso le casse di disoccupazione del Cantone (Cassa di disoccupazione del Cantone GR/UNIA/SYNA) è possibile richiedere informazioni in merito alle direttive esatte.

## I seguenti organi esecutivi forniscono informazioni in merito a domande concrete:

- Ufficio regionale di collocamento (URC)
- Servizio cantonale › Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro GR
- Cassa di disoccupazione del Cantone dei Girgioni/UNIA/SYNA